

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 dicembre 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 44.

Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza delle istituzioni sanitarie di carattere privato che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio . . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 45.

Istituzione dell'Unità spinale . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 46.

Interventi regionali per l'elettrificazione rurale . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1988, n. 47.

Provvedimenti finanziari conseguenti all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1988, n. 48.

Finanziamento straordinario dei programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1988, n. 49.

Nuove determinazioni delle indennità ed anticipazioni ai membri del CO.RE.CO. e sezioni decentrate . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1988, n. 50.

Centro Intermodale Toscano S.p.A. Aumento del capitale sociale e rimborso spese . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1988, n. 51.

Integrazione dell'art. 22 della legge regionale 18/72. Norme per il funzionamento del CO.RE.CO e delle sue sezioni decentrate. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1988, n. 52.

Disposizioni finanziarie e per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 88-90. Variazioni al bilancio di previsione 1988 (terzo provvedimento) . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1988, n. 53.

Partecipazione della regione Toscana alla E.V.A.M. - S.p.A. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1988, n. 54.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 29/88: «Commissioni provinciali e commissione regionale artigianato. Albo regionale delle imprese artigiane. Elezione a rappresentanti imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'Artigianato» . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1988, n. 55.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 51/86. Disciplina delle attività di organizzazione di viaggio. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1988, n. 56.

Disciplina per il ricorso alle Cooperative da parte dei comuni e delle U.S.L. per gli interventi di servizi sociali. . . . . Pag. 13

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 44.

**Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza delle istituzioni sanitarie di carattere privato che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 36 del 16 giugno 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto della legge*

1. In attuazione dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività laboratoristica di analisi cliniche a scopo di accertamento diagnostico. Essa stabilisce inoltre disposizioni particolari per i laboratori convenzionati ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. La presente legge disciplina altresì le procedure per il controllo di qualità delle prestazioni dei laboratori pubblici e privati.

*Capo I*

## LABORATORI PRIVATI DI ANALISI CLINICHE

## Art. 2.

*Definizione di laboratorio privato di analisi cliniche e delle sue articolazioni organizzative*

1. Agli effetti della presente legge per laboratorio privato di analisi cliniche a scopo di accertamento diagnostico si intende il complesso dei beni, mobili ed immobili, e di personale, mediante il quale un soggetto privato, nell'interesse di terzi, effettua oltre ai prelievi o ad eventuali somministrazioni per prove funzionali, indagini dirette a fornire risultati analitici su materiale biologico proveniente dal corpo umano.

2. Nella definizione di cui al precedente comma sono ricompresi i laboratori delle case di cura private dei centri di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, aperti ai non ricoverati.

3. Sezione specialistica di un laboratorio è l'articolazione organizzativa interna posta sotto autonoma responsabilità e rispondente alle caratteristiche previste negli allegati B, C e D.

4. Punto di prelievo esterno è l'articolazione organizzativa decentrata di un laboratorio nella quale si svolgono le attività della fase preanalitica e postanalitica di cui all'allegato E.

## Art. 3.

*Classificazione*

1. I laboratori di privati di analisi cliniche si distinguono in laboratori generali di base, laboratori specialistici e laboratori generali di base con sezioni specialistiche aggregate.

2. I laboratori generali di base svolgono gli esami di base nei campi della chimica e microscopia clinica, ematologia e coagulazione, immunoematologia, immunologia, microbiologia e parassitologia.

3. I laboratori specialistici svolgono esami specializzati che richiedono l'impegno di personale di elevata qualificazione professionale unitamente ad attrezzature di alto livello tecnologico.

4. La specializzazione dei laboratori di cui al precedente comma n. 3 può esplicarsi in uno o più dei seguenti indirizzi:

endocrinologia e tossicologia farmacologica ed industriale;  
ematologia e coagulazione;  
microbiologia, immunologia ed allergologia;  
cistoistopatologia;  
virologia;  
genetica;

5. I laboratori generali di base con sezioni specialistiche aggregate sono laboratori che svolgono le attività previste dal precedente comma 2 ed ai quali è aggregata almeno una sezione specialistica.

6. La specializzazione delle sezioni aggregate di cui al precedente comma 5 può esplicarsi in uno dei seguenti indirizzi:

endocrinologia;  
endocrinologia e tossicologia farmacologica ed industriale;  
ematologia e coagulazione;  
microbiologia, immunologia ed allergologia;  
cistopatologia;  
virologia;  
genetica;

## Art. 4.

*Requisiti per l'autorizzazione*

1. I laboratori privati di analisi cliniche per ottenere l'autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti di cui ai successivi commi.

2. La denominazione del laboratorio deve comunque contenere la qualificazione letterale di: «Laboratorio privato di analisi cliniche».

3. La dotazione strumentale non può essere inferiore a quella prevista nell'allegato B.

4. Tutti i laboratori devono disporre di appositi locali aventi le caratteristiche minime previste nell'allegato C.

5. I laboratori devono disporre altresì dell'organico minimo di personale in possesso di specifiche qualificazioni professionali secondo quanto indicato nell'allegato D.

6. In relazione ai requisiti minimi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 il numero massimo degli esami eseguibili annualmente dai laboratori è stabilito nell'allegato A.

7. I requisiti minimi per l'autorizzazione all'apertura di un punto di prelievo sono contenuti nell'allegato F.

8. I locali, gli archivi, le apparecchiature e tutto quanto necessario per il corretto svolgimento della attività dei laboratori debbono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione antincendi, antinfortunistica e di igiene del lavoro e di tutela contro i rischi da radiazioni qualora vengano impiegate sostanze radioattive per la effettuazione di attività diagnostiche radioisotopiche. Essi sono altresì tenuti al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica settembre 1982, n. 915 ed essere dotati di idonei sistemi di raccolta, allontanamento o distruzione dei rifiuti.

## Art. 5.

*Disposizioni relative alla distribuzione sul territorio dei laboratori*

1. L'apertura e il trasferimento di sede di un laboratorio o di un punto di prelievo sono ammessi nell'ambito territoriale della stessa USL a condizione che la sede prescelta non sia posta nello stesso distretto socio-sanitario nel quale operi altro laboratorio dello stesso tipo o specialità pubblico o privato. Nel caso in cui l'ambito territoriale del distretto non sia stato ancora individuato, si tiene conto del criterio della vicinanza.

2. Ai fini del presente articolo il territorio del comune di Firenze non si considera suddiviso in cinque Unità sanitarie locali.

3. L'autorizzazione all'apertura di un punto di prelievo è rilasciata per tre anni. L'eventuale conferma per il successivo triennio è subordinata al permanere delle condizioni di carenza di cui al precedente comma 1.

## Art. 6.

*Procedure per il rilascio dell'autorizzazione*

1. Sono soggetti ad autorizzazione:

- l'apertura di laboratori e di punti di prelievo;
- la variazione del titolare, persona fisica o giuridica;
- la variazione del direttore;
- l'ampliamento o la riduzione dei locali;
- il trasferimento in altra sede;
- la variazione di classificazione del laboratorio generale o specialistico e la costituzione e classificazione di sezioni specialistiche aggregate al laboratorio generale.

2. Al rilascio delle autorizzazioni provvede la giunta regionale, ad istanza dell'interessato, sottoscritta anche dal direttore limitatamente ai punti a, d, f. La domanda deve essere formulata e corredata di documenti, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale.

3. La giunta regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, si avvale del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.

4. La giunta regionale trasmette e riceve tramite il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, la documentazione concernente l'istruttoria per l'autorizzazione.

5. Per i laboratori specialistici e le sezioni specialistiche aggregate ai laboratori generali di base, che effettuino, ai sensi della presente legge, esami radioimmunologici, l'autorizzazione è rilasciata, previo parere della commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185 e della legge regionale 28 aprile 1977 n. 27. A tale scopo l'interessato è tenuto a procurare, oltre alla documentazione prevista nel presente articolo, anche quella comprovante l'adozione di adeguate misure protezionistiche.

6. I laboratori in possesso di requisiti superiori ai minimi previsti dagli allegati B, C e D, possono essere autorizzati ad eseguire annualmente un numero di esami superiore a quello previsto dall'allegato A.

7. L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione del consiglio regionale su proposta avanzata dalla giunta, sentita la commissione di cui all'art. 11.

8. L'autorizzazione è subordinata all'assolvimento della tassa di concessione regionale prevista dalla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla tassa annuale prevista dalla legge regionale indicata nel precedente comma.

## Art. 7.

*Norme di funzionamento*

1. I laboratori privati di analisi cliniche, non possono, di norma, utilizzare metodiche che implicano l'uso di sostanze radioattive. Limitatamente agli esami radioimmunologici in vitro, sono ammessi all'uso delle sostanze radioattive i laboratori specialistici ed i laboratori generali di base con sezioni specialistiche operanti nelle specialità di endocrinologia, tossicologia farmacologica ed industriale, nonché, quelli operanti nella specialità di microbiologia, immunologia ed allergologia limitatamente alle prove allergologiche.

2. Un regolamento regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli esami eseguibili da ognuno dei tipi di laboratorio previsti dal precedente art. 3. Lo stesso regolamento stabilisce norme per l'omogeneizzazione dei sistemi di referenziazione e di registrazione dei dati d'archivio.

3. I laboratori di analisi cliniche devono essere aperti al pubblico tutti i giorni non festivi. Può essere ammessa la chiusura nella giornata di sabato.

4. L'attività del laboratorio si articola nelle fasi previste nell'allegato E.

5. Il laboratorio non può accettare campioni provenienti da altri laboratori o da altri operatori sanitari, salvo i casi previsti dai successivi commi.

6. È ammesso il prelievo domiciliare quando vi siano motivi documentati di urgenza clinica e di impossibilità di movimento da parte dell'utente, sempreché non esistano possibili interferenze negative sui risultati a causa del trasporto del materiale e della sua conservazione.

7. Analogamente è ammessa l'attività di prelievo esercitata saltuariamente in istituti di ricovero per anziani non autosufficienti, in luoghi di lavoro ed ovunque le condizioni obiettive dei pazienti rendano sconsigliabile il loro spostamento.

8. Il prelievo esterno è comunque ammesso limitatamente agli esami i cui risultati non subiscano alterazioni a cause del trasporto o della conservazione dei campioni prelevati.

## Art. 8.

*Direttore*

1. Ad ogni laboratorio è preposto un direttore con le seguenti attribuzioni e responsabilità:

- sceglie ed approva i metodi di analisi;
- risponde dell'attendibilità dei risultati;
- organizza i servizi ed i controlli di qualità;
- risponde dell'idoneità delle attrezzature e degli impianti, di tutti i materiali impiegati e dello stato igienico dei locali;
- valida i risultati. Tale funzione può essere delegata ad un collaboratore dell'organico, laureato ed abilitato;
- si accerta del possesso dei requisiti professionali previsti per il personale operante nel laboratorio;
- è responsabile della registrazione e archiviazione degli esami;
- è responsabile dell'applicazione del regolamento interno;
- cura le segnalazioni e le denunce obbligatorie per legge;
- vigila sull'applicazione delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività;
- si accerta della buona conservazione dei preparati citologici ed istologici e delle inclusioni in paraffina per almeno cinque anni, fatti salvi i disposti di specifiche disposizioni di legge;
- è responsabile dell'attività svolta nei punti di prelievo.

2. In caso di assenza o di impedimento del direttore, le funzioni vengono assunte, previa accettazione scritta, da un collaboratore laureato in possesso dei requisiti professionali ed abilitanti previsti dalla normativa vigente.

3. Un direttore non può assumere più di un incarico di direzione di laboratorio di analisi.

## Art. 9.

*Obblighi del titolare*

1. Il titolare del laboratorio è tenuto a trasmettere alla giunta regionale le seguenti informazioni:

a) annualmente entro il mese di gennaio:

l'elenco del personale in servizio, ivi compreso quello di eventuali punti di prelievo, con l'indicazione delle relative qualifiche e delle ore di lavoro settimanali;

il numero dei prelievi, articolato per eventuali punti di prelievo, nonché degli esami eseguiti nel corso dell'anno precedente, distinti per mese secondo la codificazione stabilita dalla giunta regionale;

b) trimestralmente:

dati sul controllo di qualità sugli esami eseguiti;

c) tempestivamente:

il nominativo di altro laureato abilitato alla direzione, che sostituisca il direttore in caso di assenza o impedimento per periodi superiori a 60 giorni, congiuntamente alla dichiarazione di assunzione delle funzioni di direzione;

le eventuali variazioni del personale, adeguatamente documentate;

le sostituzioni e integrazioni delle attrezzature;

i periodi di chiusura per ferie e le interruzioni di attività da qualsiasi causa determinate;

ogni ulteriore notizia richiesta dagli organi regionali o dalla USL territorialmente competente in ordine alla attività svolta, al personale, nonché ogni altra notizia necessaria ai fini epidemiologici e statistici.

2. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono portare la firma anche del direttore.

3. Il titolare è altresì tenuto:

a) ad assicurare la presenza del direttore e del restante personale laureato e tecnico per l'orario previsto;

b) a garantire, tramite il direttore, l'attuazione dei necessari controlli di qualità, secondo quanto previsto ai successivi artt. 17 e 18.

#### Art. 10.

##### *Forme di pubblicità consentite*

1. La pubblicità concernente i laboratori di analisi cliniche private ed i punti di prelievo deve essere contenuta entro i limiti della dignità professionale e della serietà tecnico-scientifica.

2. A tal fine sono consentite le forme pubblicitarie previste all'allegato G.

3. La pubblicità è soggetta ad autorizzazione della giunta regionale sentita la commissione di cui all'art. 11.

4. L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda ciascun messaggio pubblicitario.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari di laboratori di analisi cliniche già autorizzati ad effettuare pubblicità sanitaria sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge.

#### Art. 11.

##### *Commissione consultiva regionale*

1. È costituita una commissione tecnico-consultiva a cui sono affidati i seguenti compiti:

a) esprimere i pareri per il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 6;

b) esprimere i pareri per la conferma delle autorizzazioni previste all'art. 19;

c) esprimere i pareri nel caso di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15;

d) formulare alla giunta regionale la proposta per l'adozione di un sistema unificato nel territorio regionale per la registrazione dei dati analitici;

e) fornire indicazioni alla giunta regionale relative alla organizzazione delle strutture finalizzate alla realizzazione dei programmi di controllo di qualità e valutare i risultati conseguiti da tali programmi;

f) esprimere tutti i pareri richiesti dagli organi regionali in materia di laboratorio di analisi cliniche;

g) formulare proposte in ordine agli elenchi degli esami eseguibili dai laboratori di base, dai laboratori specialistici e dalle sezioni specialistiche, ed ai periodici aggiornamenti.

2. La commissione è composta da:

a) un membro della giunta regionale che ne assume la presidenza. La funzione può essere delegata ad un dipendente regionale con qualifica dirigenziale;

b) tre direttori di laboratorio privati con sede nella regione, designati uno dalla federazione regionale degli Ordini dei medici, uno dall'Ordine nazionale dei biologi ed uno dall'Ordine regionale dei chimici;

c) due membri di associazioni scientifiche di cui uno in rappresentanza della società italiana di biochimica clinica ed uno della associazione italiana patologi clinici;

d) tre responsabili di laboratori di analisi cliniche pubblici designati dalla giunta regionale.

3. Per ciascun componente di cui alle lettere b) c) e d) è designato un supplente con le stesse modalità previste per i componenti effettivi.

4. La nomina dei membri effettivi e supplenti è disposta con decreto del presidente della giunta regionale.

5. La commissione dura in carica tre anni.

6. Entro sei mesi dalla costituzione, la commissione adotta un regolamento che disciplina la propria attività.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale.

8. La commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

9. Ai componenti di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma secondo è attribuita l'indennità di L. 50.000, per giornata di seduta e il trattamento di missione previsto dalla legge regionale 9 agosto 1978 n. 52 e successive modificazioni.

#### Capo II

##### LABORATORI CONVENZIONALI

#### Art. 12.

##### *Disposizioni particolari*

1. L'instaurazione di nuovi rapporti convenzionali stabiliti ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833 tra i laboratori ed il Servizio sanitario nazionale e la modificazione di quelli già in atto, sono ammesse al solo scopo di assicurare i servizi laboratoristici nelle zone carenti.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per le modificazioni aventi ad oggetto la costituzione di articolazioni organizzative interne od esterne al laboratorio.

3. Il consiglio regionale individua le zone carenti di servizi laboratoristici, precisando il tipo di laboratorio o il tipo di articolazione organizzativa ivi mancante, previa proposta approvata dall'assemblea dei comuni singoli o associati o della comunità montana ove il laboratorio ha sede.

4. Allorché più soggetti aspirino alla stipula di una convenzione o a modificazioni di una già in atto, relativamente alla apertura di un punto di prelievo od alla costituzione di una sezione specialistica, nell'ambito di una zona definita carente ai sensi del precedente comma, il comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, previo parere della commissione di cui all'art. 11, opera una valutazione comparativa dei concorrenti a norma dei seguenti commi 5, 6 e 7.

5. Nell'ipotesi di nuova convenzione o di modifiche concernenti sezioni specialistiche si tiene conto dei titoli scientifici e professionali del direttore, nonché della quantità e delle qualità delle attrezzature.

6. Nell'ipotesi di modifiche concernenti i punti di prelievo si tiene conto del seguente ordine di priorità:

a) che il laboratorio abbia sede nel territorio della stessa USL deve essere aperto il punto di prelievo;

b) che il laboratorio abbia sede nel territorio dell'USL limitrofa.

7. In caso di identica posizione di priorità è preferito il laboratorio che gestisce un numero inferiore di centri esterni di prelievo.

8. Ai fini del presente articolo il territorio del comune di Firenze non si considera suddiviso in cinque Unità sanitarie locali.

9. L'autorizzazione all'apertura di un punto di prelievo è rilasciata per tre anni. L'eventuale conferma per il successivo triennio è subordinata al permanere delle condizioni di carenza di cui al precedente comma 2.

10. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 comma 5., tra i laboratori convenzionati operanti sul territorio regionale è consentito il trasferimento di campioni alle seguenti condizioni:

a) che i campioni ineriscano ad indagini specialistiche diverse da quelle effettuabili dai laboratori generali di base, ovvero per i laboratori con sezioni specialistiche aggregate, diverse da quelle eseguibili nelle proprie sezioni, salvo gli esami che per la loro peculiarità e saltuarietà rendano opportuna una concentrazione;

b) che, al fine di garantire l'attendibilità dei risultati e per i problemi connessi alla diversa tariffazione degli esami successivi, i campioni prelevati per indagini facenti parte di una stessa prova funzionale siano trasmessi in un'unica soluzione;

c) che sia documentato che gli interessati sono stati preventivamente informati sul laboratorio che effettuerà le indagini e sia provveduto alla consegna del referto originale del laboratorio che ha eseguito la prestazione;

d) che la richiesta di pagamento all'Usl sia effettuata dal laboratorio che ha eseguito la prestazione e nessuna spesa per il prelievo e per il trasporto sia posta a carico degli interessati.

11. I laboratori di analisi cliniche convenzionati possono restare chiusi per un tempo non superiore ad un mese nel periodo estivo dal 15 giugno al 15 settembre, in modo da consentire la continuità del servizio secondo criterio e turni stabiliti dalla Usl, sentiti i titolari e la rappresentanza sindacale dei lavoratori.

12. Per i laboratori ubicati nel comune di Firenze tali criteri e turni sono stabiliti con le stesse modalità dal Sindaco.

#### Art. 13.

##### Attività consultiva in materia di rapporti convenzionali

1. la commissione tecnico consultiva di cui all'art. 11 ~~esprime~~ in materia di rapporti convenzionali pareri riferiti a:

- a) la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali;
- b) l'instaurazione di nuovi rapporti convenzionali o la loro sospensione e risoluzione.

2. Nello svolgimento dell'attività consultiva di cui al precedente comma, la commissione è integrata da:

- a) tre rappresentanti designati dall'A.N.C.I.;
- b) tre rappresentanti designati dalle associazioni sindacali dei titolari di laboratorio, più rappresentative nella regione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo saranno modificate allorché risultino in contrasto con la disciplina dei rapporti convenzionali ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

#### Capo III

##### VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 14.

##### Vigilanza

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sui laboratori avvalendosi del servizio di igiene e del territorio dell'USL territorialmente competente.

2. Nell'attività di vigilanza il servizio di igiene pubblica e del territorio può utilizzare personale specialistico appartenente ad altri servizi ed in particolare collabora col servizio di amministrazione contabile e patrimoniale per l'esame degli aspetti connessi allo svolgimento dei rapporti convenzionali di cui al precedente capo II.

3. La giunta regionale trasmette e riceve tramite il presidente del comitato di gestione dell'USL, la documentazione concernente l'esercizio della funzione di cui al precedente comma 1.

4. In caso di urgenza il presidente della giunta regionale si avvale direttamente del servizio dell'USL competente.

5. La giunta regionale dispone, con frequenza almeno biennale, l'ispezione dei laboratori. In casi d'urgenza d'ispezione può essere disposta in ogni tempo dal Presidente della giunta regionale.

6. Il personale dell'USL, che in attuazione dei precedenti commi 1, 2 e 4 è incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva, ha accesso ai locali ed alla documentazione del laboratorio nonché all'esame delle attrezzature. All'ispezione può assistere, ove lo richieda, il direttore del laboratorio.

7. Dell'ispezione è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al direttore del laboratorio. Copia dello stesso atto è trasmessa alla giunta regionale unitamente alle eventuali proposte in ordine ai provvedimenti da assumere.

#### Art. 15.

##### Sanzioni

1. La giunta regionale ~~commina la~~ sanzione della sospensione dell'autorizzazione e della conseguente chiusura del laboratorio nei seguenti casi:

- 1) violazione delle disposizioni di cui al comma 1° dell'art. 6 lett. b), c), d) e f);
- 2) violazione del 1° comma dell'art. 17 e del 1° comma dell'art. 18;
- 3) violazione del 1° comma dell'art. 6 lett. a), relativamente all'apertura o mantenimento in esercizio di punti di prelievo;
- 4) violazione del 3° comma dell'art. 10;
- 5) nel caso in cui siamo venuti meno alcuni dei requisiti dell'autorizzazione di cui all'art. 4 comma n. 3, 4, 5 e 7.

2. La sanzione è disposta per la violazione di cui al punto 1, per un periodo di tempo da uno a tre mesi; per la violazione di cui al punto 2 per un periodo di tempo da tre a dodici mesi; per la violazione di cui al punto 3 per un periodo di tempo da uno a tre mesi; per la violazione di cui al punto 4 per un periodo di tempo da due a sei mesi; per la violazione di cui al punto 5 fino al ripristino dei requisiti venuti meno.

3. La giunta regionale dispone la chiusura del laboratorio aperto senza autorizzazione prevista dall'art. 6.

4. La giunta regionale dispone la revoca della autorizzazione e la conseguente chiusura del laboratorio, sentita la commissione tecnico consultiva di cui all'art. 11 nei seguenti casi:

1) qualora il laboratorio si sia reso responsabile di ripetute infrazioni che abbiano determinato più provvedimenti indicati nel primo comma del presente articolo;

2) qualora la sospensione sia stata disposta nell'ipotesi di cui al punto 5 del 1° comma ed entro sei mesi non si sia provveduto al ripristino dei requisiti venuti meno, l'autorizzazione è da considerarsi revocata.

#### Art. 16.

##### Procedimento sanzionatorio

1. Le violazioni di cui all'art. 15, rilevate dal servizio di igiene pubblica e del territorio, sono contestate al titolare del laboratorio, mediante notificazione della documentazione relativa, presso la sede del laboratorio medesimo. A tal fine vale come notificazione la consegna del verbale di cui al precedente art. 14, ultimo.

2. Nei casi previsti dal punto 5, del 1° comma dell'art. 15, il provvedimento di sospensione è adottato, cautelativamente ed in via d'urgenza, dal presidente della giunta regionale con la procedura prevista dal comma 4 del presente art. 14.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della sospensione cautelativa l'interessato può far pervenire al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale scritti difensivi, documenti e chiedere di essere ascoltato. Il presidente del comitato di gestione trasmette la documentazione al presidente della giunta regionale.

4. La giunta regionale provvede con delibera motivata, non oltre novanta giorni dalla contestazione, alla sospensione, revoca o archiviazione. Il provvedimento è comunicato tempestivamente all'interessato.

5. Ai fini dell'applicazione del punto 1 del 4° comma dell'art. 15, i provvedimenti di sospensione e conseguente chiusura del laboratorio, devono essere annotati in calce all'originale dell'atto di autorizzazione ed alle copie in possesso del titolare.

#### Capo IV

##### CONTROLLO DI QUALITÀ DEI LABORATORI PUBBLICI E PRIVATI

#### Art. 17.

##### Sistema di controllo di qualità intralaboratorio

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i laboratori di analisi pubblici e privati provvederanno ad effettuare un controllo di qualità intralaboratorio per seguire l'andamento giornaliero e per verificare le precisioni delle analisi.

2. Il controllo riguarda tutti i principali analiti e viene eseguito tutte le volte che viene analizzato un campione o una serie di campioni.

3. Il controllo di qualità è effettuato con prodotti del commercio a titolo noto o a titolo sconosciuto, ovvero, con pool di sieri preparato in laboratorio, purché negativo per HBsAg e per HTLW-III, in quantità sufficiente per un periodo di almeno sei mesi.

4. I laboratori sono altresì tenuti:

all'uso giornaliero di standard per la calibrazione degli strumenti analitici;

a tenere aggiornate le carte di controllo, almeno quelle tipo Schewart, per ogni analita studiato;

a riportare mensilmente in un tabulato il valore medio, la deviazione standard ed il coefficiente di variazione della determinazione dei sieri di controllo analizzati.

## Art. 18.

*Sistema di controllo di qualità interlaboratori*

1. I laboratori di analisi pubblici e privati sono tenuti a sottostare alla verifica della attendibilità dei dati analitici ed a quella della affidabilità dei metodi e della strumentazione impiegati, adottando i sistemi di controllo di qualità stabiliti dalla Regione.

2. A tal fine la giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 11, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, definisce le modalità esecutive e l'analisi dei risultati dei programmi di controllo di qualità, tenendo conto delle seguenti condizioni:

sia fatto riferimento ai protocolli standardizzati stabiliti dall'Istituto superiore di sanità, ovvero, in caso di carenza a quelli predisposti dalla giunta regionale;

il controllo di qualità abbia finalità di natura educativa tesa al conseguimento generalizzato di una migliore affidabilità delle analisi ed al perfezionamento e standardizzazione dei metodi delle stesse;

siano utilizzati sieri a titolo sconosciuto;

il controllo si articoli su cicli temporali predeterminati;

l'elaborazione dei dati sia tesa alla evidenziazione della qualità analitica dei laboratori ed a quella dei metodi e/o strumenti utilizzati;

siano previsti incontri periodici con i direttori dei laboratori allo scopo di approfondire l'analisi dei risultati dei controlli di qualità.

*Capo V*

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 19.

*Conferma delle autorizzazioni*

1. I titolari di laboratorio di analisi già autorizzati, entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente art. 7, comma 2, devono produrre, pena la decadenza dell'autorizzazione, domanda di mantenimento in esercizio del laboratorio nelle sue articolazioni nonché richiedere la classificazione funzionale a norma del precedente art. 3.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni previste ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

3. Accertata la sussistenza dei requisiti la giunta regionale procede alla classificazione ed alla conferma della autorizzazione.

4. Ove non sussistono tutti i requisiti, ad eccezione di quelli previsti per il personale che devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, la giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 11, può autorizzare il mantenimento in esercizio e classifica il laboratorio.

5. Per quanto concerne la dotazione minima di tecnici di laboratorio l'adeguamento può essere conseguito anche utilizzando operatori che, alla data del 24 febbraio 1984, abbiano svolto negli ultimi cinque anni senza soluzione di continuità le relative mansioni nella stessa struttura.

6. Per quanto riguarda il personale, tutti i laboratori devono adeguarsi alle norme della presente legge entro il 24 febbraio 1989.

7. In fase di prima attuazione della presente legge, i laboratori in possesso di requisiti superiori ai minimi previsti dalle allegatoe tabelle B, C e D possono chiedere, contestualmente alla domanda di conferma della autorizzazione, di essere ammessi ad eseguire annualmente un numero di esami superiori a quello previsto dall'allegato A.

8. Per i fini di cui al precedente comma 7, la giunta regionale esamina le domande presentate e sentita la commissione di cui al precedente art. 11, riferisce al consiglio regionale il quale adotta apposito atto d'indirizzo per la successiva attività di conferma delle autorizzazioni da parte della giunta regionale.

## Art. 20.

*Copertura finanziaria*

1. Alle spese per il funzionamento della commissione di cui all'art. 11, sarà fatto fronte per l'esercizio 1988 con le disponibilità previste al cap. 17100, e per i successivi esercizi con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 giugno 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 aprile 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 maggio 1988.

(Omissis).

88R0923

## LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 45.

**Istituzione dell'Unità spinale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 36 del 16 giugno 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Unità spinale*

(Integrazione degli allegati n. 4 e n. 7 della legge regionale 16 dicembre 1984, n. 70)

È istituita presso l'Unità sanitaria locale «Area Fiorentina 10/D» la Unità spinale.

L'Unità spinale è costituita da una unità operativa multinazionale, appartenente al Servizio - delle attività specialistiche, per la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da lesioni midollari.

L'allegato n. 4 - Unità operativa assegnazioni - Servizio delle attività specialistiche - Unità operative multinazionali della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, è così integrato:

«n. 43-bis - unità spinale per la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da lesioni midollari - 1 unità operativa alla U.S.L. 10/D».

L'allegato n. 7 - Attività multinazionali per U.S.L. di assegnazione e bacino di competenza della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, è così modificato:

«Ortopedia II Lesioni midollari - Area Livornese - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29»;

«Unità spinale - Area Fiorentina 10/D - n. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 18 - 19 - 20/A - 20/B - 21 - 22 - 23 - 24 - 30 - 31 - 32».

L'Unità spinale è dotata di 50 posti letto di cui fanno parte i 25 previsti come Ortopedia II dall'«Allegato I» «Azione di piano e assistenza sanitaria specialistica» n. 4.6, legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70.

L'Unità spinale svolge la propria attività in regime di degenza, assicurando i ricoveri d'urgenza e programmati, di day-hospital e ambulatoriale.

## Art. 2.

*Personale della Unità spinale*

(Modificazioni all'allegato n. 2 della legge 6 dicembre 1984, n. 70)

L'«Allegato n. 2», «dett. B Area funzionale di chirurgia» della legge 6 dicembre 1984, n. 70, è così modificata al «n. 13»:

«13 - Ortopedia e traumatologia - (Attività: ortopedia). Comprende l'ortopedia II (chirurgia vertebrale, chirurgia della mano, ortopedia pediatrica, unità spinale).

2 Unità fino a 10 p.l.; 4 fino a 25 p.l.; 6 fino a 40 p.l. Aggiunzione di 1 ogni ulteriori p.l.; 15% nei p.l. di ortopedia II. Per l'unità spinale la dotazione organica è stabilita in 6 unità (1 primario, 3 aiuti, 3 assistenti).

Aggiunzione di 4 alle UU.SS.LL. 10/B e 10/D come compensazione di attività svolte per le altre UU.SS.LL. area fiorentina».

L'«Allegato n. 2» «Personale infermieristico» della legge 6 dicembre 1984, n. 70, è così integrato:

«Per la U.S.L. 10/D, aggiunzione di operatori professionali di I categoria: n. 2 coordinatori; n. 60 collaboratori».

L'«Allegato n. 2 «Ausiliari socio-sanitari specializzati e non» della legge 5 dicembre 1984, n. 70, è così integrato:

«Per la U.S.L. 10/D, aggiunzione di 10 unità».

Il personale infermieristico ed ausiliario è assegnato alla Unità spinale ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge regionale 70/84.

#### Art. 3.

##### *Collaborazioni continuative*

Il personale medico della Unità spinale è coadiuvato in modo continuativo e programmato dal personale medico appartenente alle seguenti discipline:

- urologia;
- medicina interna;
- chirurgia plastica;
- radiodiagnostica;
- neurologia.

L'attività di chirurgia plastica viene assicurata dalla Unità sanitaria locale 10/A, secondo quanto stabilito dall'art. 7.

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività nella forma indicata al primo comma, i parametri specifici dell'«Allegato 2» della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, sono modificati così come specificato nell'allegato n. 1.

#### Art. 4.

##### *Altro personale*

Le Unità operative della U.S.L. 10/D, relative alle attività di:

- psicologia;
- recupero e rieducazione funzionale;
- anestesia e rianimazione;
- segreteria,

vengono potenziate mediante l'incremento degli specifici parametri di cui all'«Allegato n. 2» della legge regionale 6 dicembre 1984, secondo quanto specificato nell'allegato n. 2.

#### Art. 5.

##### *Rapporti tra unità operative*

I rapporti tra la Unità spinale e le Unità operative afferenti le attività indicate dagli articoli 3 e 4, nonché quelle ritenute necessarie, sono disciplinati mediante appositi protocolli.

I protocolli devono programmare gli interventi delle Unità operative presso la Unità spinale in modo che sia assicurato un apporto preordinato, stabile e continuativo, idoneo al soddisfacimento delle necessità di cura e di riabilitazione dei soggetti affetti da lesioni midollari.

I protocolli relativi alle attività previste dall'art. 4 stabiliscono, altresì, le modalità e i tempi degli interventi, gli operatori interessati.

Il comitato di gestione dà gli indirizzi per la formulazione dei protocolli.

I protocolli relativi ai rapporti tra Unità spinale e Unità operative ospedaliere o universitarie convenzionate sono definiti dall'Ufficio di direzione d'intesa con i responsabili delle Unità operative.

Il comitato di gestione approva i protocolli di cui al precedente comma.

La Unità spinale attiva tutte le consulenze ritenute necessarie per i pazienti ricoverati.

#### Art. 6.

##### *Rapporti tra U.S.L. 10/D e U.S.L. 10/A*

L'erogazione delle prestazioni di chirurgia plastica avviene mediante la specifica sezione della clinica dermosililopatica dell'Università di Firenze, convenzionata ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la Unità sanitaria locale 10/A.

La Unità sanitaria locale 10/D e la Unità sanitaria locale 10/A stipulano apposita convenzione che comprende il protocollo previsto dall'art. 6, primo comma.

#### Art. 7.

##### *Attrezzature*

Il responsabile della Unità spinale, d'intesa con i responsabili delle attività di collaborazione e consulenza di cui ai precedenti articoli, rileva le necessità di attrezzature agli effetti - ai sensi dell'art. 14 legge 6 dicembre 1984 - n. 70, del programma annuale per l'adeguamento e lo sviluppo del patrimonio tecnologico e strumentale della U.S.L. e lo propone al comitato di gestione.

#### Art. 8.

##### *Aggiornamento*

Al fine di garantire una sempre maggiore qualificazione dell'intervento sanitario, la U.S.L. 10/D:

• mantiene i contatti con i maggiori centri nazionali ed esteri che operano a favore dei medullosesi;

• propone annualmente il piano dei corsi di aggiornamento per il personale di servizio;

• promuove scambi di esperienze professionali con gli operatori italiani e stranieri che svolgono attività di ricerca ed assistenza nell'area delle lesioni midollari.

Le iniziative suddette vengono realizzate con i normali procedimenti già sussistenti presso le Unità sanitarie locali.

#### Art. 9.

##### *Norme di indirizzo*

Le norme contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo agli effetti delle istituzioni di ulteriori Unità spinali nella regione Toscana.

#### Art. 10.

##### *Rapporti con le Associazioni dei Medullosesi*

Le associazioni per la tutela dei medullosesi possono avanzare proposte circa le iniziative che la regione Toscana o le Unità sanitarie locali toscane possono assumere a livello regionale o locale in favore dei soggetti affetti da lesioni midollari.

#### Art. 11.

##### *Oneri*

All'onere derivante della presente legge, decorrente dal 1989, si fa fronte a partire da tale anno con legge di bilancio, utilizzando allo scopo la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla regione Toscana.

#### Art. 12.

##### *Norma transitoria*

La pianta organica della Unità operativa «Ortopedia II» costituita presso la U.S.L. 10/D confluisce nella pianta organica della Unità spinale.

La pianta organica complessiva del personale della U.S.L. 10/D è modificata sulla base del precedente comma.

Le successive modificazioni della pianta organica avvengono mediante la procedura ordinaria.

Il personale assegnato all'Unità operativa «Ortopedia II» alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito all'Unità spinale. La USL 10/D adotta a tal fine i relativi provvedimenti di competenza.

Art. 13.  
*Abrogazione*

Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 giugno 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 aprile 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 maggio 1988.

(Omissis).

88R0924

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 46.

**Interventi regionali per l'elettrificazione rurale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 38 del 29 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.  
*Finalità*

La presente legge disciplina gli interventi della regione Toscana per il completamento dell'elettrificazione rurale su tutto il territorio regionale.

Art. 2.  
*Natura e misura degli interventi*

La Regione assume a proprio carico l'onere delle spese per l'allacciamento di fabbricati rurali alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, o per l'aumento di potenza degli allacciamenti di fabbricati rurali forniti di potenza inferiore a 3 kw e distanti oltre 700 metri dalla più vicina cabina di trasformazione, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice per attività inerenti l'agricoltura nonché la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

L'entità della spesa è determinata in misura pari a quanto richiesto dall'ENEL, a titolo di contributo di allacciamento, in base alla normativa di cui al provvedimento C.I.P. n. 42/1986 e successive modificazioni.

I contributi verranno corrisposti direttamente all'ENEL con le modalità da stabilirsi in apposita convenzione da stipulare fra la giunta regionale e l'ENEL stesso.

Art. 3.  
*Oggetto degli interventi*

I contributi di cui all'articolo precedente sono rivolti alla elettrificazione di:

- 1) Edifici rurali ad uso abitativo privati di energia elettrica:
  - a) abitati permanentemente da: coltivatori diretti; mezzadri; affittuari coltivatori diretti; salariati agricoli;
  - b) destinati ad attività agrituristica previsti dalla legge regionale 3 giugno 1987, n. 36.

2) Fabbricati annessi a fondi agrari quali edifici per il ricovero di materiali ed attrezzature, per la conservazione e la trasformazione dei prodotti, per l'allevamento del bestiame e per attività agrituristiche, necessari all'attività agricola in atto.

Sono ricompresi nei punti precedenti gli edifici destinati all'attività agrituristica ancorché già deruralizzati ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10.

Non sono ammissibili ai benefici le domande di allacciamento per:

- a) edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli;
- b) fabbricati rurali isolati e situati a notevole distanza dalle strade di accesso percorribili da automezzi e con impianti molto onerosi, per la lunghezza degli elettrodotti da costruire, in relazione all'aspetto sociale ed all'attività esercitata.

Art. 4.  
*Domande*

Le domande di allacciamento elettrico, finalizzato all'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge, sono presentate dai richiedenti al comune nel cui territorio si trova il fabbricato da elettrificare.

La domanda dovrà contenere l'impegno, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla messa in funzione dell'impianto, a non adibire i locali ad uso diverso da quello per il quale è stato chiesto l'allacciamento elettrico.

I comuni provvedono a trasmettere le singole richieste alle amministrazioni provinciali unitamente, per quanto attiene alle abitazioni, al certificato di residenza o l'eventuale attestazione che l'unità immobiliare è permanentemente abitata dal richiedente.

Le province, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmettono alla Regione gli elenchi riepilogativi delle domande ritenute ammissibili per la concessione dei benefici di cui alla presente legge. Ogni elenco annulla e sostituisce il precedente.

Art. 5.  
*Attuazione degli interventi*

Nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal programma regionale degli interventi in agricoltura di cui all'art. 14 della legge provinciale 1° agosto 1981, n. 63 e sulla base delle richieste pervenute dalle province, la giunta regionale formula programmi di intervento e determina le iniziative ammesse a finanziamento comunicando all'ENEL l'elenco dei nominativi cui fornire energia elettrica.

Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con l'indicazione dei soggetti beneficiari e dell'entità degli interventi.

Art. 6.  
*Disposizioni transitorie*

Le domande di allacciamento pervenute alla giunta regionale ai sensi della deliberazione del consiglio regionale n. 115 del 22 febbraio 1983: «Regolamento C.E.E. n. 1760/78. Programma regionale per il completamento della elettrificazione rurale nelle zone montane della Toscana», non soddisfatte per l'esaurimento dei fondi di cui alla citata deliberazione, sono ritenute valide ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui alla presente legge.

La giunta regionale verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti ai sensi della presente legge.

Art. 7.  
*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento e previsti in L. 300.000.000 si fa fronte per l'esercizio 1988 con lo stanziamento iscritto sul cap. 21600 del bilancio di previsione la cui descrizione viene sostituita dalla seguente: «Contributi per lo sviluppo dell'elettrificazione rurale (art. 19 legge 27 ottobre 1966, n. 910 - Regolamento C.E.E. n. 1760/78 - Legge regionale n. )».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 giugno 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 maggio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 giugno 1988.

88R0925

**LEGGE REGIONALE 21 giugno 1988, n. 47.**

**Provvedimenti finanziari conseguenti all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 38 del 29 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il presidente della giunta regionale, nell'emanare gli atti previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, adotta i provvedimenti amministrativi e finanziari necessari per assicurarne l'esecuzione.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le seguenti variazioni al bilancio 1988 da apportarsi, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa:

(Omissis).

Le spese di cui alla presente legge sono dichiarate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 20 giugno 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 maggio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 giugno 1988.

88R0926

**LEGGE REGIONALE 11 luglio 1988, n. 48.**

**Finanziamento straordinario dei programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 42 del 20 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

Al fine di ridurre la tensione abitativa e favorire l'accesso alla casa alle categorie sociali meno abbienti, la presente legge promuove il finanziamento straordinario di programmi integrativi speciali regionali di edilizia residenziale - agevolata - convenzionata.

Art. 2.

*Interventi finanziari*

I fondi necessari alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo, sono quelli attribuiti dallo Stato alla Regione per interventi di edilizia residenziale agevolata a fronte della legge n. 457/1978 e non impegnati, nonché quelli appositamente stanziati nel bilancio regionale.

Art. 3.

*Soggetti attuatori, procedure e documentazioni per la presentazione del programma*

Le cooperative di abitazione o loro consorzi, associate ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, e le imprese edilizie, o loro consorzi, presentano congiuntamente a fronte del bando di concorso approvato dal Consiglio regionale apposita richiesta - programma, per ottenere i finanziamenti di cui alla presente legge.

Tale richiesta programma, da inoltrare alla giunta regionale nel termine previsto dal bando, deve contenere, a pena di esclusione:

a) la documentazione relativa alla piena disponibilità dell'area sulla quale realizzare l'intervento, ovvero copia del provvedimento di assegnazione da parte dell'amministrazione comunale;

b) lo schema planivolumetrico e tipologico dell'intervento;

c) una relazione tecnico-economica dell'intervento, sottoscritta dai soggetti attuatori, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti tecnico-progettuali di cui alle norme statali e/o regionali necessari per fruire del contributo dello stato, nonché il rispetto dei requisiti di ordine qualitativo ed economico prescritti dalle normative tecniche statali e regionali;

d) l'elenco dei soci assegnatari e di riserva corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal presidente della cooperativa circa il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti di cui alla legge regionale n. 26/83;

e) certificato attestante l'iscrizione dell'impresa edile all'Albo nazionale dei costruttori, alla data del bando.

Art. 4.

*Approvazione programma e individuazione soggetti attuatori*

Sulla base delle richieste di cui al precedente articolo e tenuto conto delle disponibilità finanziarie, nonché del fabbisogno abitativo a livello provinciale quale risulta dai parametri di cui alla delibera del consiglio regionale n. 304 del 27 luglio 1986, la giunta regionale elabora la proposta di un programma straordinario da sottoporre all'approvazione del consiglio.

Il programma deve contenere:

- a) l'entità del mutuo agevolato da concedere e/o del contributo in conto capitale;
- b) il numero degli alloggi realizzabili e la loro localizzazione;
- c) i soggetti attuatori degli interventi.

L'individuazione degli interventi da ammettere a contributo, in ciascuna provincia, avviene in base all'ordine cronologico risultante dalle date di assunzione al protocollo regionale delle richieste di cui al precedente art. 3, con priorità per gli interventi inseriti in programmi organici coordinati. A tal fine, alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione, rilasciata congiuntamente, da una Associazione regionale delle cooperative di abitazione o da una Associazione regionale delle imprese.

Nell'ambito dei criteri di cui al comma precedente, hanno la priorità gli interventi che ricadono in aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 ovvero individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

#### Art. 5.

##### *Contenuto convenzioni*

Prima dell'assunzione, da parte della giunta regionale, della delibera di concessione del contributo, viene stipulata, una convenzione con la quale gli operatori assegnatari si impegnano, a pena di decadenza dai finanziamenti, a rispettare:

le modalità ed i tempi di attuazione previsti dal programma di intervento approvato dal consiglio regionale;

il prezzo di cessione degli alloggi stabilito dal consiglio regionale.

Per gli interventi realizzati in aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1982, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gli impegni di cui al comma precedente possono essere inseriti nelle convenzioni previste dall'art. 35 della stessa legge n. 865/1971.

Gli interventi edilizi che fruiscono dei contributi di cui alla presente legge sono soggetti al pagamento degli oneri previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 determinati in misura pari al 50% di quelli risultanti dall'applicazione della legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 e successive modificazioni.

Gli oneri di cui al comma precedente sono ridotti al 40% se gli interventi sono realizzati utilizzando materiali lapidei estratti in Toscana.

Ai comuni nel cui territorio ricadono gli interventi di cui alla presente legge verrà attribuito, a fronte dei futuri finanziamenti statali assegnati alla regione Toscana per le opere di urbanizzazione, un contributo per alloggio in misura pari a quello concesso per il V biennio della legge n. 457/78.

#### Art. 6.

##### *Modalità erogazione contributi*

I contributi statali che il consiglio regionale destina alla realizzazione del programma sono messi a disposizione dell'operatore beneficiario con le modalità stabilite dalle relative leggi di finanziamento.

I contributi regionali che concorrono alla realizzazione del programma sono messi a disposizione dell'operatore beneficiario con le seguenti modalità:

- 40% dei contributi al momento dell'inizio dei lavori;
- 60% dei contributi al momento dell'ultimazione dei lavori.

#### Art. 7.

##### *Modifica dell'art. 16 della legge regionale n. 41/4*

Il quarto comma dell'art. 16 della legge regionale 30 giugno 1984, n. 41, è sostituito dai seguenti:

4. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è commisurato alla sola quota di cui all'art. 5 della legge medesima ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 35, comma 8, lettera a), e comma 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

**4-bis** Per gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la concessione edilizia è gratuita fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali per le quali si applicano disposti del 2° comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla concessione dell'area in proprietà o in diritto di superficie».

#### Art. 8.

##### *Finanziamento della spesa*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, con la quota non utilizzata dal fondo globale di L. 1.000.000.000 iscritta al capitolo 50060 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1987.

Ai sensi dell'art. 135 della legge regionale citata al precedente capoverso, lo stanziamento della nuova spesa è assegnato al bilancio del corrente esercizio al seguente capitolo:

(*Omissis*).

Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 11 luglio 1988

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 maggio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 4 luglio 1988.*

88R0927

### LEGGE REGIONALE 11 luglio 1988, n. 49.

#### **Nuove determinazioni delle indennità ed anticipazioni ai membri del CO.RE.CO. e sezioni decentrate.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 42 del 20 luglio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 80, modificato dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1982, n. 85 e dall'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Ai componenti effettivi e supplenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta nella misura di:

- L. 100.000 al Presidente;
- L. 70.000 agli altri componenti.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Alla liquidazione delle indennità provvede mensilmente la giunta regionale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze compilato e sottoscritto dal segretario del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate».

## Art. 2.

Il funzionario delegato del centro direzionale di cui all'art. 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73, nell'ambito delle aperture di credito disposte a suo favore, può anticipare somme ai componenti effettivi e supplenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate per spese di missione o trasferta.

Le somme anticipate sono integralmente recuperate dal funzionario delegato in sede di liquidazione delle relative spese debitamente documentate.

## Art. 3.

1. Al maggiore onere di spesa derivante dall'applicazione della presente legge e valutato per l'anno 1988 in L. 250.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 00180 del bilancio 1988 che viene integrato con la variazione di bilancio di cui al successivo comma.

2. Al bilancio 1988 è apportata, nella parte spesa e per analogo importo competenza e cassa, la seguente variazione:

(Omissis).

3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 11 luglio 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 maggio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 4 giugno 1988.

88R0928

## LEGGE REGIONALE 11 luglio 1988, n. 50.

**Centro Intermodale Toscano S.p.A. Aumento del capitale sociale e rimborso spese.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 42 del 20 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie per aumentare la quota di partecipazione della Regione alla S.p.A. «Centro Intermodale Toscano», costituita con legge regionale 21 novembre 1985, n. 64, a seguito dell'aumento del capitale sociale deliberato dal consiglio di amministrazione della società stessa.

2. L'acquisto delle nuove azioni è consentito per l'importo di L. 955.000.000, corrispondente a 955 azioni, che permette di mantenere la quota di partecipazione della Regione alla società di cui al presente articolo nella misura del 24% del nuovo capitale azionario.

## Art. 2.

1. La giunta regionale è altresì autorizzata a compiere le operazioni necessarie per corrispondere alla S.p.A. «Centro Intermodale Toscano» la somma di L. 19.100.000 a titolo di rimborso spese in attuazione di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione della società.

## Art. 3.

1. Agli oneri di spesa di L. 974.100.000 derivanti dalla presente legge, di cui L. 955.000.000 per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 1 e di cui L. 19.100.000 per il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 2, si fa fronte nel corso degli anni 1988 e 1989 in conformità all'art. 19 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 e con le modalità di cui ai successivi commi.

2. La quota di spesa derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1988 è di L. 305.600.000 ed è finanziata con la seguente variazione di bilancio da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spese del bilancio 1988:

(Omissis).

3. Agli oneri di spesa per l'esercizio 1989, pari a L. 668.500.000, si farà fronte con la relativa legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 11 luglio 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 maggio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 4 giugno 1988.

88R0929

## LEGGE REGIONALE 15 luglio 1988, n. 51.

**Integrazione dell'art. 22 della legge regionale 18/72. Norme per il funzionamento del CO.RE.CO e delle sue sezioni decentrate.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 42 del 20 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

## Articolo unico

Al 2° comma dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1972, n. 18 si aggiunge il seguente:

«Al fine di consentire il debito supporto tecnico-operativo all'azione di coordinamento di cui al precedente art. 19, il coordinatore dell'ufficio del comitato regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 26 agosto 1987, n. 48, convoca, con scadenza periodica e comunque in corrispondenza con le conferenze dei presidenti degli organi di controllo, apposite riunioni dei dirigenti responsabili gli uffici di controllo delle sezioni decentrate.

Nell'esercizio di tale attività il predetto coordinatore risponde al presidente del comitato regionale. Il presidente della giunta regionale, nell'ambito delle prerogative di cui all'art. 21 u.c. della legge regionale 6 luglio 1972, n. 18, può demandare a tale funzionario lo studio e

l'acquisizione dei dati inerenti l'attività del comitato di controllo e delle sue sezioni decentrate. Anche a tal fine il coordinatore di cui sopra si avvale dell'opera dei dirigenti responsabili gli uffici di controllo che sono tenuti, ognuno per quanto di competenza, a fornire la dovuta collaborazione ed i dati richiesti».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 luglio 1988

**BARTOLINI**

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 giugno 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 luglio 1988.*

**88R0930**

## LEGGE REGIONALE 22 luglio 1988, n. 52.

**Disposizioni finanziarie e per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 88-90. Variazioni al bilancio di previsione 1988 (3° provvedimento).**

*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 43 del 27 luglio 1988)*

*(Omissis).*

**88R0931**

## LEGGE REGIONALE 1° agosto 1988, n. 53.

**Partecipazione della regione Toscana alla E.V.A.M. - S.p.A.**

*(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 45 del 10 agosto 1988)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Nell'ambito dell'attività della regione Toscana tesa a favorire le azioni afferenti lo sviluppo economico, ed in particolare per soddisfare l'esigenza del migliore impiego e utilizzazione delle risorse naturali facenti parte del patrimonio indisponibile regionale, la Regione partecipa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 57 dello statuto regionale, alla società «EVAM S.p.A.».

2. La «EVAM S.p.A.» è una società a prevalente partecipazione degli enti locali, ed ha per scopo lo sfruttamento del giacimento di acque minerali site in zona denominata «Fontana Morosa», facente parte del territorio del comune di Massa.

3. La regione Toscana partecipa alla suddetta società secondo le disposizioni dello statuto della regione Toscana e della presente legge.

**Art. 2.**

1. La giunta regionale è autorizzata a compiere, nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 57 dello statuto, le operazioni necessarie a consentire la partecipazione della Regione alla S.p.A.

2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato altresì a stipulare con la società una successiva convenzione al fine di determinare le modalità ed i limiti di utilizzazione del bene, per garantire un uso conforme alla natura e alla destinazione del medesimo.

3. Lo statuto della società dovrà essere adeguato per determinare la presenza dei soci nel consiglio di amministrazione, garantendo la presenza di un rappresentante della regione Toscana nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

4. All'atto della partecipazione, la giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un numero di azioni pari al 2% del capitale sociale, fissato in L. 4.400.000.000, pari a L. 88.000.000.

**Art. 3.**

1. La giunta regionale indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nel quadro delle leggi regionali, degli obiettivi dei programmi regionali e delle direttive stabilite dal consiglio regionale ai sensi del secondo comma dell'art. 59 dello statuto.

2. I rappresentanti della Regione nella S.p.A. EVAM riferiscono periodicamente alla giunta sull'attività e sulla gestione economica della società.

**Art. 4.**

1. La giunta regionale trasmette al consiglio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 53 dello statuto, il bilancio della società nonché una relazione analitica sull'attività svolta dalla S.p.A. e sull'attuazione degli indirizzi emanati ai sensi dell'art. 3.

**Art. 5.**

1. All'onere di spesa per il pagamento delle azioni sottoscritte per l'acquisto del 2% del capitale sociale a norma dell'art. 2 della presente legge, si fa fronte con la variazione di bilancio disposta dal successivo comma.

2. Agli stati di previsione della parte «spesa del bilancio 1988» sono apportate per analogo importo, competenze e cassa, le seguenti variazioni:

*(Omissis).*

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° agosto 1988

**BARTOLINI**

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 giugno 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 luglio 1988.*

**88R0932**

## LEGGE REGIONALE 1° agosto 1988, n. 54.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 29/88: «Commissioni provinciali e commissioni regionali artigianato. Albo regionale delle imprese artigiane. Elezione a rappresentanti imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato».**

*(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 45 del 10 agosto 1988)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'art. 22, punto 2 della legge regionale n. 29 del 23 aprile 1988 è modificato come segue:

2) A tale ufficio è assegnato personale del ruolo unico regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1984, n. 22, secondo le modalità e

procedure ivi previste, ovvero, sulla base di apposita convenzione, personale, nell'ambito delle previsioni di organico del ruolo unico regionale, locali ed attrezzature messi a disposizione da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° agosto 1988

**BARTOLINI**

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 giugno 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 luglio 1988.*

**88R0933**

## LEGGE REGIONALE 1° agosto 1988, n. 55.

### Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 51/86. Disciplina delle attività di organizzazione di viaggio.

*(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 45 del 10 agosto 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 è così sostituito:

L'autorizzazione deve indicare espressamente ogni singola attività per la quale viene rilasciata, nonché l'esatta ubicazione dei locali di esercizio ed il termine entro cui l'agenzia dovrà aprire al pubblico nei locali indicati. Tale termine non dovrà comunque superare i 3 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso che l'apertura dell'agenzia di viaggio non si verifichi nel termine prescritto e nei locali indicati nell'autorizzazione, la stessa si intende decaduta.

#### Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 è così sostituito:

«Nel caso di agenzie che intendano svolgere attività di vendita di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati da esse stesse oppure da altre agenzie, la domanda deve inoltre specificare il possesso dei requisiti strutturali di cui all'art. 9. La relativa documentazione dovrà essere prodotta alla provincia prima del rilascio dell'autorizzazione e comunque entro trenta giorni dalla richiesta della provincia all'interessato».

#### Art. 3.

Il punto d) del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 è soppresso.

Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 è così sostituito:

«La provincia trasmette altresì copia della richiesta di autorizzazione al Ministero per il turismo al fine di accertare che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non potrà, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiani».

#### Art. 4.

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 è così sostituito:

«Presso ciascuna provincia è istituita una commissione giudicatrice di esame per l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'art. 8, composta da:

il presidente della provincia o suo delegato, con funzioni di presidente;

tre docenti nelle diverse materie di esame;

un docente di ciascuna lingua estera oggetto di esame;

due rappresentanti designati dalle associazioni più rappresentative a livello regionale delle agenzie di viaggio».

#### Art. 5.

Dopo l'art. 17 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 è inserito il seguente art. 17-bis:

Art. 17-bis - Funzioni di vigilanza e controllo. — Le funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese di viaggio e turismo sono esercitate dalla provincia.

#### Art. 6.

All'art. 21 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 sono aggiunti i seguenti due comma:

«9. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 21 novembre 1981, n. 689».

«10. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono devoluti alla provincia nel cui ambito territoriale si è verificata l'infrazione. Le somme introitate e questo titolo, dovranno essere destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° agosto 1988

**BARTOLINI**

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 giugno 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 luglio 1988.*

**88R0934**

## LEGGE REGIONALE 3 agosto 1988, n. 56.

### Disciplina per il ricorso alle Cooperative da parte dei comuni e delle U.S.L. per gli interventi di servizi sociali.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 46 del 12 agosto 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. In attuazione dell'art. 45 della Costituzione e dell'art. 4 dello statuto, la regione Toscana riconosce il ruolo della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, che istituzionalmente opera nel settore dei servizi socio-assistenziali.

2. Per fini di cui al precedente comma è istituito l'albo regionale delle cooperative aventi sede legale nel territorio della regione Toscana, le quali presentino i seguenti requisiti di idoneità:

a) effettiva autonomia organizzativa, ed imprenditorialità, risultati della consistenza patrimoniale della cooperativa e delle attrezzature a disposizione;

b) esperienza acquisita dagli operatori nel campo dei servizi sociali evidenziabile attraverso la presentazione di curriculum documentato conformemente alle vigenti disposizioni;

c) regolarità dell'assunzione dei soci lavoratori o dipendenti e del rapporto con gli istituti previdenziali ed assicurativi, rispetto dei diritti dei soci lavoratori e dei dipendenti, con riferimento, almeno per la parte retributiva, ai contratti collettivi del settore o similari;

d) dimostrazioni sulla qualità dei servizi erogabili, come garanzia di rispetto dei criteri previsti nella programmazione e nell'organizzazione delle attività indicate nelle direttive emanate nel settore da parte dei comuni, nonché dal consiglio regionale ai sensi del successivo art. 5.

3. Le cooperative possono richiedere l'iscrizione all'albo regionale, trascorso un anno dalla loro costituzione.

#### Art. 2.

##### *Effetti dell'iscrizione all'Albo Regionale*

1. L'iscrizione all'albo regionale è condizione necessaria per lo stabilirsi di rapporti convenzionali con le U.S.L. e con i comuni in materia di servizi socio-assistenziali.

2. Le cooperative iscritte all'albo regionale partecipano in sede locale alle conferenze di organizzazione ed alle altre iniziative di consultazione previste dalle leggi che disciplinano il settore sociale.

3. La Regione, in sede consultiva, sente le associazioni rappresentative a livello regionale.

4. Le cooperative, iscritte all'albo regionale possono far partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento promossi dalla regione Toscana, i soci lavoratori e dipendenti previa partecipazione alle spese.

#### Art. 3.

##### *Iscrizione all'Albo Regionale*

1. La domanda di iscrizione all'albo regionale è presentata dalla cooperativa alla provincia nel cui territorio essa ha posto la propria sede legale.

2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) statuto;

b) atto costitutivo;

c) certificati comprovanti le iscrizioni previste per legge;

d) relazione da cui risulti:

tipologia delle attività svolte e di quelle in corso;

area geografica di interventi;

anno della costituzione;

produzione ed attività scientifiche di ricerca e di formazione;

dotazione di attrezzature, strumenti ed immobili (in proprietà, affitto, uso);

e) elenco nominativo dei soci e dei dipendenti da impegnare nelle attività di servizio in cui sia specificato:

titolo di studio;

attestati di frequenza ai corsi di formazione ed aggiornamento e di eventuali tirocini;

attività svolte negli ultimi tre anni;

pubblicazione ed attività scientifiche e di ricerca;

f) dimostrazione che il numero dei dipendenti non superi il numero dei soci.

3. La provincia trasmette alla giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento, la domanda corredata dal proprio parere favorevole o sfavorevole alla iscrizione all'albo regionale.

4. L'iscrizione all'albo è disposta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda con decreto del presidente della giunta regionale.

5. L'albo regionale delle cooperative è annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, il quale dà notizia delle singole variazioni che intervengono nel corso dell'anno.

6. La revoca dell'iscrizione all'albo regionale avviene su proposta della U.S.L. o del comune alla provincia in ogni tempo al venir meno di uno dei requisiti di cui al 2° comma dell'art. 1 e dei punti e) e f) dell'art. 3 o comunque per fatti conclamati di carenza.

7. Per l'istruttoria delle domande di iscrizione, così come pure per la revoca della medesima, la provincia, ove non sia ancora dotata di propri uffici, adempie con le modalità di cui all'art. 4, punto 2 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69; allorché la proposta di revoca provenga da una U.S.L., la provincia dovrà avvalersi dei servizi di una U.S.L. diversa da quella proponente.

#### Art. 4.

##### *Relazione annuale*

1. La provincia organizza una conferenza annuale con la partecipazione delle U.S.L., dei comuni e delle cooperative operanti nella zona.

2. Al fine della predisposizione della relazione di cui al successivo comma 3, la relazione dovrà contenere elementi di valutazione sullo svolgimento dei rapporti convenzionali, con particolare riferimento agli obiettivi fissati dai programmi e alla qualità delle prestazioni.

3. La provincia trasmette alla giunta regionale una relazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. I termini e le modalità della relazione di cui ai precedenti commi sono stabiliti nel piano sanitario regionale e nel piano regionale dei servizi sociali.

#### Art. 5.

##### *Rapporti e convenzioni*

1. Le U.S.L. e i comuni, per l'attuazione dei programmi annuali e pluriennali di zona possono instaurare rapporti convenzionali con cooperative iscritte all'albo regionale, anche a norma dell'art. 67 della legge regionale del 24 maggio 1980, n. 68.

2. Per le U.S.L. dell'area fiorentina i rapporti convenzionali possono essere stipulati dalle U.S.L. o dal comune di Firenze.

3. Il consiglio regionale può impartire direttive anche nella forma di schema tipo di convenzione per disciplinare gli aspetti concernenti: descrizione dell'intervento, tipologia, qualità e standards, modalità di svolgimento delle prestazioni, verifiche, profili professionali da utilizzare per i servizi, nonché gli altri aspetti concernenti il rapporto convenzionale tesi a garantire i diritti dei soci lavoratori e dipendenti, le modalità di pagamento ed i criteri base per la determinazione delle tariffe.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 agosto 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 giugno 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 luglio 1988.

88R0935

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudicca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**  
Libreria D'AURIA  
Palazzo di Giustizia

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**  
Ed. Libr. UMIACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
  - ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
  - ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
  - ◇ **UDINE**  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20
- ## LAZIO
- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
  - ◇ **FROSINONE**  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
  - ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 29/30
  - ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
  - ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
  - ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
  - ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
  - ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
  - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
  - ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
  - ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
  - ◇ **SAVONA**  
Libreria G.B. MONETA  
di Schiavi Mario  
Via P. Boselli, 8/r
- ## LOMBARDIA
- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
  - ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
  - ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
  - ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
  - ◇ **CREMONA**  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
  - ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
  - ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
  - ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
  - ◇ **VARESE**  
Libreria F.lli VERONI  
di Veroni Aldo e C.  
Via Robbioni, 5
- ## MARCHE
- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
Libreria MALIPIERO  
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 59

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTELOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
  - ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
  - ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
  - ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
  - ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10
- ## SICILIA
- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
  - ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
  - ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Enea, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Centro didattico IBLEO  
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editoria BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via Fillungo, 43  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montapara, 9
- ◇ **MASSA**  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalile, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria D'ISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tillier, 34

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiora, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:

**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale . . . . .	L. 285.000
- semestrale . . . . .	L. 145.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale . . . . .	L. 40.000
- semestrale . . . . .	L. 25.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale . . . . .	L. 150.000
- semestrale . . . . .	L. 85.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale . . . . .	L. 40.000
- semestrale . . . . .	L. 25.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale . . . . .	L. 150.000
- semestrale . . . . .	L. 85.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale . . . . .	L. 500.000
- semestrale . . . . .	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> . . . . .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i> . . . . .	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.000
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.000

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.000

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 5.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta . . . . .	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 200.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.000

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.**